

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **17:30** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI	Assente
FEDUZI EMANUELE	Presente
LAVANNA OMAR	Presente
MASSI BARBARA	Presente
MENCOBONI MARGHERITA	Presente
NICOLELLI ENRICO	Presente
PANICALI CHIARA	Assente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Presente
ROSSI ENRICO	Assente
TOCCACELI GIACOMO	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

Lavanna Omar, Piccini Alessandro, Toccaceli Giacomo.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE :

- la materia dei trasporti eccezionali è disciplinata da due provvedimenti legislativi:
- il Codice della Strada (D.lgs. 30/04/1992, n. 285) che prevede la competenza della Regione Marche nel rilascio delle autorizzazioni per i transiti eccezionali su tutta la rete stradale esclusa quella nazionale (dell'Anas s.p.a.) e le autostrade;
- la Legge Regionale 12 marzo 1990, n. 15, "Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 delega alle province";
- la Regione Marche, in riferimento alla materia degli oneri per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, non ha emanato alcuna direttiva di coordinamento previste dall'articolo 5 della legge regionale citata, per cui, le province marchigiane si sono organizzate autonomamente per l'applicazione dell'articolo 228 del Codice della Strada che, al comma 5 prevede: "Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico/amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione;
- Con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 26/07/1993, e con delibera del Consiglio Provinciale n. 122 del 17/12/2007, sono stati disciplinati gli oneri per il rilascio dei permessi, senza però approvare il regolamento previsto dal Codice della Strada.

VISTO CHE :

- nel corso degli anni sono aumentate notevolmente le richieste di autorizzazione al transito eccezionale con notevole aggravio del personale degli Uffici;
- nella Circolare Ministeriale 2017, prot. n. 293 art. 3 è prevista l'adozione di procedure telematiche per l'accettazione e la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni;
- che per ottimizzare la gestione della materia "trasporti eccezionali", si è ritenuto indispensabile istituire un ufficio telematico dotato di un programma software denominato "TEO" efficace ed affidabile già in uso in varie realtà provinciali italiane;

- per tali prestazioni personalizzate la Provincia sostiene dei costi di servizio di acquisto, manutenzione e aggiornamento;
- che l'importo stabilito con delibera di C.P. n. 122 del 17/12/2007 non è mai stato adeguato all'andamento dei prezzi vigenti sul mercato;

RITENUTO opportuno pertanto alla luce delle nuove procedure amministrative adottate, approvare il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli e trasporti eccezionali, allegato al presente atto, le cui principali norme vengono di seguito sinteticamente riportate :

- a) **tipologie delle autorizzazioni** – singole, multiple, periodiche (Art. 4);
- b) **condizioni di transito** – arco temporale, rispetto delle limitazioni, dispositivi di segnalazione, condizioni meteorologiche avverse, invariabilità del percorso, sospensione o revoca dell'autorizzazione, risarcimento del danno provocato, acquisizione di autorizzazioni di altri Enti, scorta nei casi previsti (Art. 5);
- c) **rilascio dell'autorizzazione on line** (Art. 6);
- d) **modalità di presentazione delle istanze** (Art. 7);
- e) **proroghe e/o rinnovi** (Art. 8-9);
- f) **autorizzazioni per macchine agricole ed operatrici speciali** (Art. 10);
- g) **spese istruttoria, tariffe, polizza fidejussoria** (Art. 11);

Tutto ciò premesso e considerato

VISTI :

- il vigente Statuto provinciale;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 07/04/2014;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;
- il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con atto del Consiglio Provinciale n.11 del 27/03/2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante : “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n.267/2000;
- l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 1 comma 55 della legge 7 aprile 2014 n. 56

A voti unanimi,

D E LIBERA

1. di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. di approvare il testo del “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli e trasporti eccezionali” che costituisce parte integrante al presente atto;punto n_2
3. di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on line;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Ing. Mario Primavera Dirigente del Servizio 4 - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche - Rete Viaria e gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso gli uffici del Dirigente del Servizio 4;
5. di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in essere può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure, entro 120 gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Successivamente, riscontrata l'urgenza del caso, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con apposita votazione a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Delibera C.P. n. 2/ 2020

IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____ --



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1804/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 29/10/2019

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

UFFICIO SERV. 4 - COMPONENTI ALTRI UFFICI PER DETERMINE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1804/2019 del UFFICIO SERV. 4 - COMPONENTI ALTRI UFFICI PER DETERMINE ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 25/10/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(PRIMAVERA MARIO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 2 DEL 30/01/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI.**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 03/02/2020

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI.

Approvato con delibera del Consiglio provinciale n. del

Premessa

L' art. 1 della L.R. 15/90 attribuisce alle Province il compito di rilasciare le autorizzazioni relative alla circolazione nel territorio regionale dei veicoli e/o trasporti eccezionali, nonché quelle relative al transito delle macchine agricole e alle macchine operatrici eccezionali. Da qui nasce la necessità/l'esigenza per l'Ente a voler adottare un proprio piano che regoli la circolazione di detti trasporti nella maniera più adeguata possibile.

Per quanto esposto, si definisce il Regolamento delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in condizione di eccezionalità, volto a regolamentare nello specifico, le richieste di imprese e ditte private di trasporti.

La Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione dirigenziale n. 1142 del 30/10/2018 ha provveduto all'acquisto di uno strumento per la semplificazione e la omogeneizzazione delle procedure autorizzative, denominato programma "Trasporti Eccezionali on line" che consente di ottimizzare e uniformare la gestione dei procedimenti amministrativi mediante la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, dalla formulazione della domanda all'emissione dei relativi atti autorizzativi, rispondendo così alle esigenze sia degli Enti autorizzanti sia degli operatori del settore.

ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, le procedure di richiesta, integrazione, variazione, rilascio, diniego, annullamento, revoca, proroga, rinnovo, delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità, rilasciate dalla Provincia di Pesaro e Urbino, ispirandosi ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nelle procedure amministrative con osservanza dei criteri di obiettività, trasparenza, diritto all'informazione per gli utenti;
- c) attenzione alla sicurezza stradale perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità dei Trasporti Eccezionali e dei Trasporti in Condizione di Eccezionalità.

ART. 2 – DEFINIZIONI (Rif. Art. 10 del Codice della strada)

1. Per Trasporti Eccezionali si intendono i Veicoli Eccezionali ed i Trasporti in Condizioni di Eccezionalità.

Il veicolo eccezionale è definito dal superamento nella propria configurazione di marcia dei limiti di sagoma (altezza, lunghezza, larghezza) o di massa (peso) stabiliti dagli artt. 61 e 62 del Codice della Strada.

2. I trasporti eccezionali si dividono in:

- singoli (autorizzazione ad un solo viaggio)
- multipli (per un numero definito di viaggi)
- periodici (per un numero indefinito di viaggi)

ART. 3 - COMPETENZA

1. In base a quanto stabilito dalla L.R. n°15/90 la competenza relativa alle autorizzazioni di tipo singolo, multiplo o periodico è stata trasferita alle Province. La Provincia può rilasciare le autorizzazioni come sopra specificato per l'intero territorio Regionale, acquisiti i necessari nulla osta degli altri Enti.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede legale la Ditta richiedente o, qualora la Ditta abbia sede legale fuori del territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

ART. 4 TIPI DI AUTORIZZAZIONE

1. I veicoli e i trasporti eccezionali sono soggetti, ex art. 10 comma 6 del Codice della Strada, a specifica autorizzazione alla circolazione.

2. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali possono essere, ex art. 13 comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, singole, multiple o periodiche.

3. Dalla combinazione tra le definizioni di trasporti o veicoli eccezionali e la specificità degli stessi avremmo le seguenti autorizzazioni:

a) singole o multiple;

b) periodiche per:

- veicoli e trasporti eccezionali solo per dimensioni;

- veicoli e trasporti eccezionali in considerazione della loro specificità:

- transito eccezionale di autoveicolo ad uso speciale (Autogrù);

- trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere (massa complessiva max 56t);

- trasporto eccezionale di carri ferroviari;

- trasporto eccezionale di pali;

- trasporto eccezionale di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;

- trasporti eccezionali di attrezzature per spettacoli viaggianti;

- transito macchine industriali operatrici eccezionali;

- transito e/o trasporto macchine agricole eccezionali;

- transito mezzi d'opera eccezionali per trasporto di materiali inerti;

ART. 5 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

1. Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all'interno dell'arco temporale indicato sull'autorizzazione e nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposita, dalla compatibilità e dalla stabilità dei manufatti come disposto dalle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;

b) rispetto delle particolari limitazioni di: periodi temporali (orari e giornalieri), percorribilità stradale, o quanto altro segnalato dagli enti proprietari delle strade;

c) il veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell'autorizzazione da esibire, da parte del conducente, su richiesta agli organi competenti in materia di Polizia Stradale;

d) potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

e) é vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;

f) il transito potrà effettuarsi sia nelle ore diurne che notturne sempre in condizioni di buona visibilità;

g) il conducente del veicolo o trasporto, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento;

h) il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate dal trasporto e verificare che il transito, sia nei tratti in

rettilineo che in quelli in curva e che lo stesso possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell'altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza, dovrà infine verificare la presenza di eventuali impedimenti presenti sul percorso;

i) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, la data e l'ora del transito;

l) qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si renda necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere comunicata alla Provincia almeno 24 ore prima della ripresa del viaggio;

m) per ciascun viaggio devono rimanere invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto.

2. La Provincia, per le strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, con oneri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.

3. La Provincia ha la facoltà di sospendere e/o revocare sia l'autorizzazione rilasciata sia il solo singolo transito autorizzato, in qualsiasi momento, per esigenze collegate alla sicurezza stradale e alla fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.

4. La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.

5. La Provincia, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, né per i danni causati dal mezzo stesso a persone e/o cose.

6. Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.

7. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

8. I veicoli e i trasporti dovranno essere accompagnati da scorta nei casi e nei modi previsti dall'art. 16 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della strada e nel rispetto degli obblighi imposti dal D.M.18/07/97 e s.m.i.

9. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure intendono effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C.

ART. 6 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ON LINE

1) Il servizio Trasporti Eccezionali on-line consente di presentare la domanda e ottenere l'Autorizzazione al trasporto e transito di mezzi eccezionali ai sensi della normativa vigente. L'intero procedimento si svolge esclusivamente in via informatica. L'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione deve pertanto essere presentata dall'operatore attraverso il programma "Trasporti Eccezionali on line" .

2) L'accesso al servizio è consentito solo agli utenti abilitati: utilizzando il modulo di accesso.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE TIPO SINGOLO/MULTIPLO/PERIODICO

1) Per le autorizzazioni di tipo singolo, multiplo, periodico l'istanza di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato), è presentata alla Provincia in cui risiede il richiedente/ditta incaricata al trasporto.

2) L'istanza è presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

L'autorizzazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, è rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza.

3) I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti previa motivazione; se su istanza motivata, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d'urgenza.

4) L'istanza deve espressamente indicare l'itinerario e/o area interessati dal transito, in relazione al tipo di autorizzazione richiesta.

L'istanza, completa della documentazione indicata è soggetta a imposta di bollo. Con l'utilizzo del programma "Trasporti Eccezionali" le marche da bollo richieste dal Codice della Strada e Regolamento sono gestite in modo virtuale.

In caso di domanda irregolare o incompleta i termini del procedimento sono interrotti. L'Ufficio competente comunica, sempre mediante il programma "Trasporti eccezionali", l'elenco dei documenti mancanti o eventuali altri motivi per i quali la domanda non può essere istruita, dando il termine massimo di 10 giorni per provvedere; i termini ricominciano a decorrere dal momento del perfezionamento della domanda.

5) Nel caso di particolari tipologie di merce trasportata, per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio o per altre rilevanti motivazioni, il soggetto che autorizza la circolazione del trasporto/veicolo eccezionale può chiedere chiarimenti ed eventuali specifiche tecniche rispetto alla natura e alla tipologia del trasporto.

6) Qualora l'itinerario e/o area indicati nell'istanza non consentano il transito del veicolo o trasporto eccezionale con adeguate condizioni di sicurezza, l'Ente autorizzante, ovvero proprietario o gestore chiamato ad esprimere un nullaosta o parere, può proporre o concordare con il richiedente un percorso alternativo adeguato oppure invitare il richiedente medesimo alla ricerca di un percorso alternativo riformulando l'istanza di autorizzazione.

7) L'autorizzazione è rilasciata solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

L'autorizzazione è altresì rilasciata previo ottenimento dei nulla osta previsti dal Regolamento e dei pareri, debitamente sottoscritti, degli altri Enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto.

8) L'autorizzazione alla circolazione rilasciata, nei limiti della rete regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.

Nell'autorizzazione devono essere indicati i percorsi e/o gli elenchi strade compatibili con il transito rilevato oppure oggetto di specifici nulla osta/pareri.

Nell'autorizzazione sono indicate tutte le prescrizioni per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione; la stessa può imporre percorsi prestabiliti, limiti di velocità da rispettare.

Sin dal momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, e per tutta la durata della stessa, possono essere richieste modifiche o integrazioni - con adeguamento degli oneri di istruttoria e dell'eventuale indennizzo d'usura - purché opportunamente motivate, come nei casi di modifica della ragione sociale con invarianza di partita IVA del richiedente, di modifica della data di inizio validità, di veicoli di riserva, di numero di viaggi o di tratte stradali comprese nel medesimo percorso nel caso di autorizzazioni singole o multiple, di percorsi o elenchi di strade nel caso di autorizzazioni periodiche.

9) Nel caso di autorizzazioni singole e multiple, a provvedimento già rilasciato, la variazione del percorso comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

Per tutti i tipi di autorizzazioni, tra le modifiche ed integrazioni comportanti oneri aggiuntivi ed eventuale integrazione degli indennizzi d'usura, purché adeguatamente motivate, sono comprese anche le sostituzioni sia dei veicoli base che delle riserve, nonché le variazioni della durata dell'autorizzazione stessa, entro i limiti temporali previsti dal Regolamento.

ART. 8 - PROROGA AUTORIZZAZIONE SINGOLA/MULTIPLA

1) La proroga è consentita solo per le autorizzazioni singole e multiple a seguito del primo rilascio e non dei rinnovi successivi; non sono consentiti rinnovi se si è già usufruito di proroga (Direttive MIT 3911/2013 e 4214/2014).

La proroga è consentita una sola volta per un periodo non superiore a quello inizialmente concesso.

2) La domanda di proroga deve essere corredata da:
o dichiarazione attestante la necessità della proroga;
o sottoscritta dal richiedente che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati;
o dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

All'atto della proroga dell'autorizzazione la Provincia, ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

L'autorizzazione prorogata non potrà essere più oggetto di ulteriore proroga.

ART. 9- RINNOVI

1. Le autorizzazioni di tipo periodico ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.P.R. n° 495/92, sono rinnovabili per non più di tre volte per un periodo di validità complessiva pari a tre anni comprensiva dell'arco temporale di copertura del provvedimento di autorizzazione originario; purché tutti i dati, relativi al veicolo, al suo carico e al percorso stradale indicati nell'autorizzazione originaria siano rimasti invariati.

2. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione, la Provincia ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI ECCEZIONALI

1) Per le istanze e le autorizzazioni relative alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali (artt. 104 e 114 del Codice, artt. 268 e 306 del Regolamento, art. 42 della L.R. 6/2012) si richiama quanto sopra indicato, ad esclusione delle specifiche applicabili unicamente ai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità e ai mezzi d'opera.

L'istanza, soggetta a imposta di bollo, è sottoscritta per i mezzi agricoli dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato, e per le macchine operatrici dal proprietario ovvero dall'utilizzatore.

2) L'istanza deve essere completa della documentazione richiamata all'art. 268 del Regolamento (ivi compresa la rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale/schema grafico, ai sensi dell'art. 268 comma 1 c) e comma 7 e deve indicare l'itinerario e/o area e/o i comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo.

In particolare nell'istanza è necessario specificare la tipologia del veicolo, come segue:

- trattoria agricola equipaggiata con attrezzature portate, semiportate o trainate;
- convoglio agricolo;
- mietitrebbiatrice e altre macchine operatrici agricole.

3) L'Ente competente, ai sensi dell'art. 268 comma 2 del Regolamento, entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza, rilascia l'autorizzazione previo ottenimento dei nulla osta degli altri enti interessati al transito (Enti proprietari delle strade e soggetti interferiti), completa di prescrizioni, cautele ed eventuale scorta tecnica.

Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri Enti, gli stessi rispondono entro 10 giorni dalla richiesta del medesimo.

Il tempo che intercorre tra tale richiesta e il rilascio di nulla osta costituisce interruzione del termine previsto per l'Ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione.

I termini di rilascio delle autorizzazioni e nulla osta possono essere ridotti per le ragioni indicate all'art. 268 comma 2 del Regolamento.

La durata massima dell'autorizzazione per le macchine agricole eccezionali è compresa tra i 4 mesi e i 2 anni, rinnovabile.

La durata massima dell'autorizzazione per le macchine operatrici eccezionali è annuale, rinnovabile.

Ai sensi dell'art. 268 comma 3 del Regolamento, i titolari delle autorizzazioni accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto per il transito del veicolo, nonché l'assenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

L'autorizzazione rilasciata per i trasporti e veicoli in condizione di eccezionalità, mezzi d'opera, per le macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali, nei limiti della rete regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.

ART.11 - SPESE D'ISTRUTTORIA

Sono a carico del richiedente le spese di istruttoria differenziate in funzione della tipologia di autorizzazione richiesta e di atto rilasciato come nella tabella riportata:

TIPO AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI VEICOLI O DI TRASPORTI ECCEZIONALI ECCEDENTI SOLO L'ART. 61 DEL NCDS (PERIODICA 2A SEMPLIFICATA)	€ 40,00
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI VEICOLI O DI TRASPORTI ECCEZIONALI (PERIODICA2B)	€ 50,00
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI VEICOLI O DI TRASPORTI ECCEZIONALI (MULTIPLA/SINGOLA)	€ 50,00
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI VEICOLI O DI TRASPORTI ECCEZIONALI (MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI)	€ 40,00
RINNOVO/ PROROGA	€ 30,00
URGENZA	€ 50,00
INTEGRAZIONI	€ 30,00

La Provincia di Pesaro e Urbino può altresì esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze, nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato.

Nel caso in cui detta polizza sia richiesta all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto ad esibirne copia.

ART. 6 - INDENNIZZO EFFETTIVO MAGGIOR USURA SEDE VIARIA

Quando il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi, al periodo di tempo, al numero dei transiti ed al chilometraggio, per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada. L'indennizzo di maggiore usura deve essere versato alla Regione che lo ripartisce tra gli enti proprietari delle strade, C. 2 art. 7 della L.R. 15/90.

